

soltanto, che il tema doloroso mi sta davanti agli occhi, come lo sento nel cuore.

Non lo dimenticherò e mi reputerò fortunato, se potrò presentare qualche provvedimento diretto, non ad eliminare il male, che egli ha indicato, perchè è uno di quei mali che non si possono curare con l'opera di un ministro, ma a lenirlo, almeno, specialmente in quelle regioni, dove esso è più acuto.

Spero di poter dar prova, uno di questi giorni, che questo tema mi sta a cuore.

Ed ora adempirò all'obbligo d'indicare se gli emendamenti, che sono stati presentati, sono accettati dal Governo.

L'onorevole Zavattari propone di aggiungere in fondo al primo capoverso: « e fornire le prime cure di assistenza medica all'operaio colpito da infortunio. »

Questo emendamento non può essere accettato. Potrei indicare varie ragioni in merito; ne indico soltanto una di opportunità. Il progetto è molto grave e, per la stessa sua natura, deve incontrare prima di giungere in porto molti ostacoli. Aggiungendovi nuove disposizioni, che lo rendano ancora più grave, noi renderemmo più difficile la via che il disegno di legge deve percorrere e forse comprometteremmo anche quella parte di bene che in esso esiste. Quindi io prego l'onorevole Zavattari, nell'interesse stesso della causa che egli difende, di non voler insistere nel suo emendamento.

I colleghi Ferrucci, Peroni e Vischi propongono diversi emendamenti che sono più di forma che di sostanza. Spiego subito il mio concetto: la indicazione delle industrie che si legge nel testo non è tassativa, è semplicemente dimostrativa. Quindi la mancata indicazione di talune di queste industrie non significa la esclusione dell'industrie stesse da quelle contemplate nell'articolo. Forse sarebbe stato miglior partito quello suggerito dall'onorevole Vischi di formulare l'articolo con una disposizione generale eliminando la indicazione enunciativa. Sarebbe stato miglior partito, perchè la legge sarebbe stata in questa parte più chiara, il pensiero del legislatore forse meglio determinato. Faccio però considerare all'onorevole Vischi che questo articolo è identico all'articolo approvato dal Senato, e credo sia prudente e savio, per assicurare l'approvazione di questo disegno di legge, di distaccarci il meno possibile dal testo approvato dal Senato. Del resto incon-

venienti, anche formulato così l'articolo, non se ne possono avere: il concetto che tutte le industrie pericolose debbano essere disciplinate da regolamenti preventivi è chiaro e limpido: mi pare che, pur consentendo nel concetto dell'onorevole Vischi, si possa lasciare l'articolo così come è stato formulato.

La conclusione quindi del mio dire è questa: che io raccomando alla Camera di approvare l'articolo così come è stato proposto. Ma io sono troppo presto arrivato alla conclusione. L'onorevole Nocito suggerisce di sostituire nell'ultimo alinea dell'articolo alla parola *prescrizioni*, la parola *penalità*. Poichè questa parola è più propria e serve ad eliminare possibili dubbi, io dichiaro che accetto l'emendamento dell'onorevole Nocito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Chimirri, relatore. Prego l'onorevole Zavattari di non insistere nel suo emendamento, per la ragione semplicissima che nel titolo primo si tratta della prevenzione, e la sua proposta, per quanto degna di considerazione, non trova qui il suo posto.

Nel disegno di legge vi è già qualche cosa che risponde al desiderio espresso dall'onorevole Zavattari. Nell'articolo 28 è detto:

« Le somme riscosse per contravvenzioni alla presente legge saranno versate nella Cassa dei depositi e prestiti. Queste somme e le altre versate a mente dell'articolo 10, n. 5, saranno dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, adibite: 1° per sussidiare, nei modi e nella misura stabiliti dal regolamento, le Società per l'assistenza medica degli operai feriti sul lavoro, o che assumano l'obbligo di sovvenirli nei primi dieci giorni di malattia... »

Comprendo la utilità e la umanità della sua proposta, ma non è all'articolo 1 che possiamo discuterne. Abbiamo messo nella legge il germe d'istituzioni benefiche intese a questo scopo, ed io spero che fruttificherà.

Ne discuteremo più tardi: per ora è bene ritirare l'emendamento perchè non sia pregiudicata la proposta, buona, ma intempestiva.

Chiaradia. Chiedo di parlare.

Chimirri, relatore. L'articolo 10 del regolamento della Cassa nazionale per gl'infortuni prescrive che in caso d'incapacità temporanea l'Istituto corrisponde ai feriti, fin da' primi giorni, un sussidio settimanale, che poi si sconta nell'indennità definitiva. Con ciò non